

Determina N. 541 del 22/09/2026

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO - SEDE DI ROMA - PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA.

**IL DIRETTORE
SC AFFARI GENERALI**

in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 2020 dell'11 dicembre 2025

Premesso che:

- l'Università Cattolica del Sacro Cuore - con nota del 30 luglio 2026, prot. ASST n. 56986 - ha chiesto a questa azienda la disponibilità ad accogliere il dott. Daniele Russo, medico iscritto alla scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del metabolismo del citato Ateneo, per lo svolgimento di uno stage fuori rete formativa presso la SC Malattie endocrine - Diabetologia, già inclusa nella rete formativa della scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del metabolismo dell'Università degli studi di Milano-Bicocca;
- a seguito delle successive intese intercorse tra i competenti uffici del suddetto Ateneo e di questa ASST è stato concordato il testo dell'accordo da formalizzare tra le parti per disciplinare le modalità della formazione specialistica di area sanitaria del dott. Daniele Russo;

Richiamati:

- l'art. 27 del DPR 11 luglio 1980 n. 382, che consente alle Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- l'art. 1 del DPR 10 marzo 1982 n. 162, che stabilisce che le scuole dirette a fini speciali e le scuole di specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle università;
- l'art. 6, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, che, al fine di soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, prevede la stipula di specifici protocolli tra università e regioni per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione e rinvia alla sottoscrizione di appositi accordi tra le università e le aziende ospedaliere la definizione dei rapporti in attuazione delle predette intese;

- il d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 di attuazione di direttive comunitarie in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, che riconosce la validità della formazione del medico specialista effettuata presso un'azienda ospedaliera, a tal fine accreditata dalle autorità competenti, per il conseguimento del diploma di medico chirurgo specialista;
- il DM 4 febbraio 2015, n. 68 “Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria”;
- il DI 13 giugno 2017 n. 402 “Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell’art. 3, comma 3, del DM n. 68/2015”, in particolare l’allegato 1, che prevede che, con riferimento all’attività professionalizzante da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali;

Preso atto che il direttore della SC Malattie endocrine - Diabetologia ha confermato la volontà di garantire al dott. Daniele Russo la possibilità di svolgere attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione specialistica, esprimendo parere favorevole alla stipula della convenzione;

Accertato di poter sottoscrivere l’accordo con l’Università Cattolica del Sacro Cuore per disciplinare la partecipazione di questa ASST alla formazione dello specializzando in endocrinologia e malattie del metabolismo;

DETERMINA

di sottoscrivere con l’Università Cattolica del Sacro Cuore la convenzione per lo svolgimento da parte del dott. Daniele Russo di attività formativa professionalizzante presso la SC Malattie endocrine - Diabetologia, non inclusa nella rete formativa della scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del metabolismo del citato Ateneo, nei termini di cui al testo allegato al presente atto (all. A).

IL DIRETTORE
SC AFFARI GENERALI
dr.ssa Eleonora Zucchinali

Il responsabile del procedimento:

dr.ssa Eleonora Zucchinali

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE
AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA
PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA**

TRA

l'Università Cattolica del Sacro Cuore, con sede legale in Largo Agostino Gemelli, 1 - Milano, codice fiscale n. 02133120150, d'ora in poi denominata "Università", rappresentata dal Dott. Lorenzo Maria Cecchi, domiciliato per la carica in Roma, Largo Francesco Vito n. 1,

E

l'ASST Papa Giovanni XXIII con sede legale in Piazza OMS, 1 - 24127 Bergamo codice fiscale n. 04114370168, d'ora in poi denominata "ASST", nella persona del Direttore generale, dott. Francesco Locati,

di seguito congiuntamente "Parti"

VISTI:

- il d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368, recante: "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE", e successive modifiche e integrazioni;
- il d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e successive modifiche e integrazioni;
- il DM 22 ottobre 2004, n. 270, recante: "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509", e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto rettorale n. 2232 del 16 dicembre 2015, recante: <<Modifiche al "Regolamento delle scuole di specializzazione della Facoltà di Medicina e chirurgia "A. Gemelli">>;
- il DM 4 febbraio 2015, n. 68, recante: "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria", in particolare l'art. 3;
- il DI 13 giugno 2017, n. 402, recante: "Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria";
- lo schema di convenzione relativo alla frequenza di strutture al di fuori della rete formativa, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università Cattolica, nella seduta del 26 gennaio 2018;
- il progetto formativo sottoscritto dal Direttore della Scuola di specializzazione in Endocrinologia e malattie del metabolismo che autorizza il periodo formativo extra rete.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi del DM n. 402/2017, Allegato 1, per l'attività formativa professionalizzante e per i tirocini, da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali e che qualora la struttura risulti già facente parte della rete formativa di una scuola di specializzazione di

altro Ateneo, il rapporto convenzionale sarà di tipo individuale ed in deroga nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura;

- l'ASST è stata costituita con deliberazione di giunta regionale n. 4487 del 10 dicembre 2015
l'ASST dichiara:

☐ di non far parte delle reti formative di altri Atenei;

☒ di far parte della rete formativa di altro Ateneo e di aver verificato la mancata saturazione del potenziale formativo (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano la propria struttura;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

Medico in formazione specialistica

L'ASST si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di attività di tirocinio in formazione specialistica in endocrinologia e malattie del metabolismo, il dott. Daniele Russo medico in formazione specialistica presso la scuola di endocrinologia e malattie del metabolismo dell'Università Cattolica (d'ora in poi denominato "medico in formazione specialistica").

Art. 3

Durata tirocinio

L'attività di tirocinio disciplinata dalla presente convenzione si svolge dal 1 novembre 2026 al 31 ottobre 2027 il periodo di tirocinio potrà essere prorogato previo accordo scritto tra le Parti e accettazione del medico in formazione specialistica.

Il medico in formazione specialistica non può svolgere attività di tirocinio in regime di *stage* per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

Art. 4

Luoghi e tempi di tirocinio

L'ASST mette a disposizione del medico in formazione specialistica il personale e le attrezzature della SC Malattie endocrine – Diabetologia.

Art. 5

Obiettivi e modalità del tirocinio

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, il medico in formazione specialistica svolgerà le attività professionalizzanti descritte nel programma formativo individuale.

Art. 6

Natura giuridica del rapporto di tirocinio

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo.

La frequenza del medico in formazione specialistica è finalizzata all'addestramento previsto dall'ordinamento della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 7

Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza del medico in formazione specialistica presso le strutture dell'ASST è affidato al tutore, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di specializzazione.

Art. 8

Monitoraggio e verifica dell'attività di tirocinio

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata dal tutore universitario designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 9

Tutela assicurativa

Il medico in formazione specialistica ammesso a frequentare le strutture dell'ASST sarà tenuto al rispetto delle norme interne e all'osservanza di tutte le disposizioni che regolano i servizi sanitari e ospedalieri in particolare.

Durante la sua permanenza presso dette strutture, egli sarà assicurato a cura dell'Università Cattolica contro eventuali infortuni o malattie professionali riportate durante lo svolgimento delle proprie funzioni non legate all'attività assistenziale.

L'ASST provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale, come previsto dall'art. 41, comma 3, del d.lgs. n. 368/1999.

Art. 10

Sicurezza

Le Parti concordano che gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro e, se presente, gli obblighi previsti per il rischio di radiazioni ionizzanti dal d.lgs. n. 101/2020 gravino sulla struttura convenzionata per quanto riguarda i medici in formazione che si trovino presso di essa nell'espletamento di attività connesse alla didattica o alla ricerca.

Secondo quanto prevede l'art. 41 del d.lgs. n. 368/1998, l'ASST assicura la sorveglianza sanitaria ai medici in formazione specialistica durante l'attività presso le proprie strutture. I medesimi possono, su richiesta dell'ASST, presentare il giudizio d'idoneità in corso di validità rilasciato dall'Università Cattolica che potrà essere oggetto di valutazione da parte dell'ASST, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 41 citato.

Entrambe le Parti si impegnano a garantire al proprio personale la formazione di base prevista dal d.lgs. n. 81/2008 e dall'Accordo Stato Regioni rep. Atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025.

È onere dell'ASST fornire formazione e informazione sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate in relazione alla mansione specifica e alle attività svolte, sorvegliando e verificando l'operato di questi soggetti.

L'informazione riguarderà anche i rischi della struttura, le modalità di gestione delle emergenze e pronto soccorso, i nominativi delle persone formate per queste gestioni, l'ubicazione della cassetta di pronto soccorso, l'eventuale fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI), ragioni e modalità d'uso e quant'altro utile per lo svolgimento dell'attività in sicurezza.

I medici in formazione specialistica vengono sottoposti ai medesimi controlli sanitari del personale dipendente dalla struttura cui sono assegnati.

I medici in formazione specialistica devono essere dotati di tutte le protezioni previste per accedere e operare in zone esposte a radiazioni ionizzanti ed essere sottoposti ai relativi controlli dosimetrici

e sanitari. Tali incombenze fanno carico all'ASST.

I medici in formazione specialistica dovranno comunque adempiere a ogni altra indicazione impartita dal Servizio di Prevenzione e Protezione dell'ASST, secondo la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Art. 11

Verifica della corretta applicazione della convenzione

Il Direttore della Scuola e il Dirigente Responsabile della struttura interessata vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento.

Art. 12

Obblighi del medico in formazione specialistica

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il medico in formazione specialistica è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4.

Durante l'attività di formazione presso l'ASST il medico in formazione specialistica è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza.

Il medico in formazione specialistica deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Il medico in formazione specialistica è tenuto a osservare la normativa in materia di privacy, in particolare gli obblighi di riservatezza, nonché il segreto d'ufficio e professionale (Regolamento (UE) n. 2016/679) e al D.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 relativo all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del citato Regolamento UE.

Art. 13

Trattamento dei dati personali

Tutti i dati personali comunicati da ciascuna Parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016 (GDPR). Con la sottoscrizione della presente Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed all'esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero, anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, dei diritti e degli obblighi connessi all'esecuzione della presente Convenzione. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 è consultabile sul sito web dell'ASST Papa Giovanni XXIII all'indirizzo <https://trasparenza.asst-pg23.it/amministrazione-trasparente/privacy/informative-sulla-privacy>

Con riferimento al trattamento dei dati relativi alla gestione delle attività di tirocinio, le Parti agiscono in qualità di autonomi Titolari del trattamento rispetto ai dati personali dei tirocinanti.

L'ASST Papa Giovanni XXIII nomina i tirocinanti che svolgono le attività presso la propria sede persone autorizzate al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del sopra citato Regolamento UE. In virtù di quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, i tirocinanti potranno accedere esclusivamente ai dati personali strettamente necessari all'espletamento delle attività, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

Per quanto ivi non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa italiana e comunitaria applicabile in materia.

Art. 14

Elezione di domicilio e foro di competenza

Agli effetti della presente convenzione le Parti eleggono il proprio domicilio presso le seguenti sedi:
- Università Cattolica del Sacro Cuore, in Roma, Largo Francesco Vito 1;
- ASST Papa Giovanni XXIII, in Bergamo, Piazza OMS 1.

È fatto obbligo alle Parti di comunicare per iscritto con PEC l'eventuale cambio di domicilio.

Per qualsiasi controversia che possa insorgere tra l'ASST e l'Università in merito all'esistenza, alla validità, all'efficacia, all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo sarà esclusivamente competente il Foro di Bergamo, previo esperimento di un tentativo di accordo bonario fra le Parti a titolo transattivo.

Art. 15

Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e in particolare il regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università Cattolica.

Per l'Università Cattolica del Sacro Cuore
dott. Lorenzo Maria Cecchi

Per l'ASST Papa Giovanni XXIII
Il direttore generale
dott. Francesco Locati

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 539/26)

Oggetto: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO - SEDE DI ROMA - PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA.

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- ☐ prevede
- ☒ non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- ☐ prevede
- ☒ non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 14/09/2026

Il Direttore
Dr.ssa Zucchinali Eleonora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Pubblicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
